

COMUNE DI BERGANTINO

PROVINCIA DI ROVIGO
CAP 45032 – Via Vittorio Emanuele II° n. 107
Telefono 0425.805250 – Fax 0425.805230

ALLEGATO C

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 26/11/2002

PRINCIPI DI BASE

Data l'importanza della vegetazione quale elemento fondamentale del paesaggio e dell'ecosistema, in grado di depurare aria e acqua, di migliorare le caratteristiche del suolo, di fornire cibo e rifugio alle specie animali, occorre riconoscerne il rilievo anche in molti aspetti culturali, sociali e ricreativi e il Regolamento del Verde, che l'Amministrazione Comunale approva, disciplina e salvaguarda le aree verdi pubbliche e private.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni intensive quali maceri, fossi, scoli e prati.

L'Amministrazione comunale fornisce a chiunque ne faccia richiesta indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal Regolamento.

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

1) OGGETTO DELLA TUTELA

Le alberature aventi diametro del tronco superiore a cm 30, le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 30 rilevato ad m 1,30 dal colletto, devono essere rigorosamente conservate.

2) INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione comunale stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico.

3) NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate e **le piante, anche singole, capitozzate.**

A tale scopo si definiscono:

- coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo.

Sono inoltre esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.

Si intendono inoltre esclusi gli orti, i vivai, le Rosacee da frutta (Prunoideae e Maloideae) che non siano sottoposti a tutela particolare.

I tutori vivi delle piantate delle vite non sono esclusi dalla presente normativa.

4) ABBATTIMENTI

L'abbattimento degli **alberi sottoposti a tutela** è consentito di norma solo in caso di stretta necessità, come ad esempio pubblica utilità, incolumità per le persone e/o per le infrastrutture, ed in via straordinaria qualora faccia parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi della presente normativa, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, un miglioramento ambientale dell'esistente.

Chi intende abbattere un albero **sottoposto a tutela** deve inoltrare al Comune una richiesta nella quale vengano descritte le caratteristiche della pianta stessa e le motivazioni di tale intenzione.

Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro alla richiesta che l'Amministrazione comunale provvederà a fornire entro 30 giorni dal ricevimento, con eventuali prescrizioni a cui attenersi.

Qualora le ragioni dell'abbattimento appaiano dubbie il tecnico comunale può richiedere all'interessato una perizia da parte di un esperto, fatto salvo il ricorso alla consulenza dell'Ufficio Ambiente del Comune: tale richiesta interrompe il termine suddetto di 30 giorni.

Qualora non sussistano le condizioni che consentano l'abbattimento, il Comune darà riscontro negativo, con la descrizione dell'esplicita motivazione.

Il mancato riscontro da parte dell'Amministrazione comunale nel termine di 30 giorni è da intendersi come riscontro positivo.

In caso di grave e imminente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, il proprietario o altra persona avente titolo possono procedere all'abbattimento dopo la semplice comunicazione all'Ufficio tecnico.

Qualora prescritto dall'Amministrazione comunale, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo quanto prospettato dal riscontro positivo dell'Ufficio tecnico alla comunicazione del richiedente, da altrettanti esemplari di diametro, misurato ad 1,30 m di altezza, pari almeno a 5 cm. Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantagione.

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza del riscontro positivo (esplicito o tacito) del Comune, a seguito della comunicazione del

richiedente, o gli interventi volti a compromettere la vita degli esemplari arborei comportano, con le modalità di cui alla Legge 689/81, le seguenti sanzioni:

albero	sanzione	oblazione
diam. 30-40 cm	da euro 40 a euro 300	euro 80
diam. 40-60 cm	da euro 50 a euro 400	euro 100
diam. oltre 60 cm	da euro 70 a euro 500	euro 140

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una singola violazione al presente Regolamento, fatta salva l'applicazione dell'art. 8 della Legge 689/1981, essendo applicabile in tale ipotesi la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Qualora prescritto dall'Amministrazione comunale, le piante abbattute senza il riscontro positivo del Comune di cui sopra, o devitalizzate, devono essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie come sotto indicato:

pianta abbattuta senza autorizzazione	impianto di sostituzione
diam. 30-40 cm	n. 1 albero di dimensioni minime di diametro cm 5
diam. 40-60 cm	n. 1 albero di dimensioni minime di diametro cm 6
diam. oltre 60 cm	n. 1 albero di dimensioni minime di diametro cm 8

Qualora si verifichi che l'impianto di sostituzione per alberi abbattuti senza autorizzazione sia inattuabile per ragioni tecniche, il proprietario dovrà fornire all'Amministrazione comunale gli alberi prescritti, i quali verranno collocati in area pubblica.

Nel caso in cui non si proceda entro il termine di 30 giorni alla sostituzione di cui ai due commi precedenti, è facoltà del Comune di procedere d'ufficio addebitando le spese degli interventi al proprietario inadempiente.

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza il riscontro positivo del Comune sia in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento in materia di scelta e messa a dimora delle specie

arboree, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione comunale provvederà ad indicarne la specie.

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dall'Ufficio Tecnico.

Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantagione.

La non ottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune e l'applicazione delle relative sanzioni.

L'abbattimento degli alberi di pregio, come individuati dal presente regolamento, troverà applicazione nell'art. 16, comma 7.

5) POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie particolari, non necessita di potature.

La potatura è un intervento che ha un carattere di straordinarietà.

Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili, come ad esempio tutori vivi delle piantate, gelsi, pioppi e salici da capitozzo, o arte topiaria, le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 7 e praticando tagli all'inserimento della branca o del ramo, e cioè nei "nodi", in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di giovani vegetazioni apicali: tale tecnica viene generalmente definita con il termine di potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno.

Gli interventi potranno essere effettuati:

- 1) per le specie decidue nel periodo tardo autunnale e invernale (dalla fine di novembre a marzo);
- 2) per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo, luglio- agosto e dicembre-gennaio-febbraio;
- 3) sulle branche morte è possibile intervenire tutto l'anno.

6) DANNEGGIAMENTI

Gli interventi volti a danneggiare l'esemplare arboreo senza comprometterne la vita, comportano una sanzione da euro 30 a euro 200 (oblazione euro 60) per ogni pianta danneggiata.

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

Casi specifici di danneggiamento:

1. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.

2. E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.
3. Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a m 0,20.
4. E' vietato l'asporto del terreno.
5. E' vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune, tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.
6. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni del gas e dell'acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.
7. E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle piante e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

7) NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente, come ad esempio lesioni alla corteccia o alle radici, rottura di branche o rami, ecc.

- 1) Evitare il costipamento del terreno in prossimità dell'apparato radicale; effettuare operazioni a mano per quanto possibile.
- 2) Evitare la ricarica del terreno anche solo per piccole frazioni: le costruzioni all'apparato radicale causano squilibri fisiologici difficilmente sanabili.
- 3) Evitare l'abbassamento del terreno.
- 4) Evitare scavi in prossimità delle radici.
- 5) Evitare modificazioni della falda freatica più superficiale.
- 6) Evitare lo spargimento di rifiuti edili di qualsiasi natura che possono alterare il pH del terreno.
- 7) Evitare la perdita d'acqua in grosse quantità e per periodi prolungati.
- 8) Evitare di danneggiare corteccia e tronco anche appoggiando strumenti o materiali.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza delle piante, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste delle tavole di legno.

Al termine del lavoro dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Difesa delle parti aeree degli alberi

Per la difesa contro danni meccanici, come, ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre

attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie di suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno m 1,5.

Se per insufficienza di spazio – a giudizio della Direzione dei lavori – non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad esempio gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi e simili.

Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche di suolo.

Intorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di areazione, alternati a settori di terriccio, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es. ghiaia o pietrisco) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno m 1,5 attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad un 1/3, per specie dotate di apparato radicale profondo, ed ad 1/2, per specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare eventuali fenomeni putrefattivi.

Durante i lavori occorre fare attenzione a non compattare il suolo.

Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo.

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie almeno m 1,5 attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la fitta rete delle radici sottili.

Difesa delle radici degli alberi in caso di scavi di breve durata.

A causa del pericolo di rottura delle radici, generalmente gli scavi saranno eseguiti solo a mano ed ad una distanza dal tronco non inferiore a m 2,5.

In casi singoli, a giudizio della Direzione dei Lavori, la distanza può essere ridotta a m 1,5 con alberi aventi apparato radicale profondo, e a m 2 con alberi dotati di apparato radicale superficiale.

Le radici devono essere protette contro l'essiccazione e contro il gelo.

Difesa delle radici degli alberi in caso di scavi di lunga durata.

Nella stagione vegetativa precedente l'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore a m 1,5 dal tronco, per uno spessore di circa cm 50 a partire dalle pareti della futura fossa di cantiere ed a una profondità di almeno cm 30 sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di m 2,5.

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto, da ricoprire subito con un prodotto cicatrizzante. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali deve essere inchiodata una rete metallica, cui viene assicurata una tela di juta.

Infine, lo scavo deve essere riempito con un miscela costituita da composta, sabbia e torba umida. Fino all'apertura del cantiere, e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida, e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

Difesa delle radici degli alberi in caso di costruzione di murature.

Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a m 1,5 dal tronco degli alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a m 1,5.

Difesa delle radici degli alberi in caso di transito.

Qualora non si possa evitare di transitare a distanza inferiore ad m 1,5 dalla chioma degli alberi, la superficie di terreno sottostante deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di cm 20, sul quale devono essere poste tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento della falda freatica.

Nel caso di abbassamento della falda freatica, provocato dai lavori di cantiere, di durata superiore a tre settimane durante il periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno 25 l/mq di acqua ad intervalli settimanali, tenuto conto delle precipitazioni naturali. Per aumentare la resistenza delle piante, il suolo deve essere inoltre concimato e trattato con prodotti che contrastino l'evaporazione.

Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili.

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili, ad esempio di asfalto o calcestruzzo, si devono lasciare almeno 2 m intorno al colletto della pianta.

In alternativa, secondo le disposizioni progettuali o della Direzione dei lavori, la suddetta superficie potrà essere munita di una copertura permeabile all'aria e all'acqua.

8) DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Il presente articolo regola le distanze minime dai confini di proprietà e dai confini stradali di alberi, arbusti e siepi messe a dimora sul territorio comunale.

Per le piantumazioni da eseguirsi in orti, giardini e cortilivi, quando gli stessi siano pertinenze poste al servizio di edifici rurali ed urbani si osservano le distanze dal confine previste dagli art. 892 – 893 del vigente Codice Civile :

- 1) 3 metri per alberi di alto fusto, ove si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) 1,5 metri per gli alberi di non alto fusto, cioè quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami;
- 3) 0,5 metri per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2.5 metri.

La distanza deve essere di 1 metro se le siepi siano di ontano, castagno o di altre piante simili, che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di 2 metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base eterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo della piantagione.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune (art. 878, 880), purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Per l'impianto di alberi e siepi vive lateralmente alle strade al di fuori dei centri abitati si osservano le distanze dal confine stradale previste dall'articolo 26 del D. Lgs. N. 285 del 30/03/1992 "Nuovo codice della strada":

- per gli alberi lo spazio dal confine stradale non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di specie a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore ai 6 metri;
- per le siepi vive, la distanza dalla strada deve essere pari ad 1 metro, quando la siepe sia tenuta all'altezza massima non superiore ad 1 metro;
- per le siepi vive di altezza superiore a 1 metro sul terreno la distanza non può essere inferiore a 3 metri.

Per le piantumazioni in zone agricole si osservano le distanze dal confine previste dagli art. 892 – 893 del vigente Codice Civile con le seguenti eccezioni:

- a) alberi da frutto, che a sviluppo completo non superano i 5 metri di altezza, metri 4;
- b) piante da frutto che non rientrano nel punto precedente, alberi autoctoni o naturalizzati di alto fusto, ove si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto semplice o diviso in rami, sorge ad altezza

- notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, gli olmi, i pioppi, i platani e simili, a 7 metri;
- c) alberi autoctoni di non alto fusto, da capitozzo, cioè quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami, che vengono recisi circa ogni 3 anni, metri 3 dal confine con interspazio tra le medesime non inferiore a 20 metri;
 - d) piantumazioni a filare unico con specie autoctone da porsi lungo le strade private, gli argini, le rive dei canali o dei fossi, metri 5.
 - e) pioppi e suoi cloni registrati per piantumazioni regolari a filare, metri 10.

Le distanze in eccezione anzidette, escluso il punto "e", non si devono osservare nei casi di:

- ⇒ accordo scritto tra le parti;
- ⇒ pianta singola qualora costituisca, di comune accordo tra le parti, caposaldo di confine;
- ⇒ rimboschimenti o rinaturalizzazioni di terreni;
- ⇒ confine con strade/stradoni adibiti al passaggio dei mezzi agricoli, argini, fossi e canali, singoli od affiancati fra di loro, sempre che non sia impedita la pulizia dei fossi ed il passaggio dei mezzi agricoli normalmente utilizzati per le lavorazioni agricole.

Per le piantumazioni nei pressi di canali consortili, si applicano le norme del regolamento del Consorzio di Bonifica.

Per gli impianti di forestazione realizzati ai sensi del piano di sviluppo rurale ed i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali, specificatamente destinati alla produzione di legno, si osservano le distanze previste dai disciplinari relativi.

Le norme indicate non riguardano le piantumazioni anteriori al presente regolamento.

9) AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature si definiscono *aree di pertinenza* le superfici permeabili necessarie a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.

Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi, ecc. e per le alberature esistenti deve essere inderogabilmente rispettata la distanza minima dalla base del tronco di m 2.

La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno agrario ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra l'apparato radicale della pianta e la falda sottostante.

In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Sindaco potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di

distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo, mai comunque inferiori ad 1 m, quando venga garantita la tutela dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di attecchimento.

10) SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

Sono fortemente sconsigliate alcune specie, che generalmente si diffondono molto velocemente a scapito delle specie autoctone: tali specie sono la Robinia (*Robinia pseudoacacia*), l'Ailanto (*Ailanthus glandulosa*), l'Acero negundo (*Acer negundo*) e l'Indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*).

11) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela del paesaggio tipico della pianura.

Potranno essere messe a dimora soltanto specie autoctone o naturalizzate (vedere tabella allegata).

12) VERDE URBANO E GIARDINI PRIVATI

Essendo l'ambiente urbano ormai completamente artificiale possono essere utilizzate per l'arredo di aree verdi comunali e dei giardini delle abitazioni private tutte le specie arboree ed arbustive, anche non autoctone, sia nella forma naturale che in quella ornamentale.

13) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE

Per questi interventi sono consentite soltanto le specie autoctone, escludendo le varietà ornamentali.

Possono essere utilizzate specie diverse soltanto in situazioni ambientali particolari al fine di realizzare un miglioramento dell'ecosistema.

14) DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di tutelare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a :
Processionaria del Pino (D.M. 20.05.26)
Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n. 412).

Al fine di contribuire al contenimento biologico degli insetti fitofagi, oltre che di produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema, è consigliata l'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori sia nell'ambito urbano che in quello agricolo e la messa a dimora di siepi campestri che costituiscono ottime zone di rifugio per le specie utili.

15) TUTELA DELLE SIEPI, DEI FILARI E DELLE MACCHIE ARBUSTIVE

Le siepi, i filari e le macchie arbustive devono essere tutelati ed è vietato il loro danneggiamento.

Nelle zone agricole l'estirpazione e il taglio di siepi, filari e macchie potrà essere autorizzata in via straordinaria qualora faccia parte di un progetto di riqualificazione ambientale che comporti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, un beneficio ambientale all'esistente. Sono escluse dal presente articolo le siepi e le macchie boscate costituite con finanziamenti regionali.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei filari con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

In caso di estirpazione o di abbattimento non autorizzati è prevista una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 40 per ogni metro lineare di siepe o per ogni metro quadrato di macchia.

Oltre alla sanzione amministrativa è previsto l'obbligo della messa a dimora di nuove siepi secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale.

Qualora non si ottemperasse a questo obbligo è prevista una sanzione amministrativa aggiuntiva da euro 25 a euro 150 per ogni metro lineare di siepe o per ogni metro quadrato di macchia danneggiata.

16) ALBERI DI PREGIO

Gli esemplari arborei individuati nel censimento predisposto dall'Amministrazione comunale sono soggetti a particolare tutela, in

quanto esemplari arborei di pregio, in base ai principi ispiratori del presente regolamento.

Gli esemplari arborei di maggior pregio appartengono a specie autoctone e presentano una buona ed equilibrata struttura fisica (chioma, tronco e radici).

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vita delle piante e di adottare necessari provvedimenti per la loro salvaguardia e protezione.

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della struttura fisica della pianta devono essere autorizzati, almeno per quanto riguarda gli alberi di pregio devono essere autorizzati dal Comune previo parere dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante della Regione Veneto.

L'inottemperanza alle prescrizioni suddette comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e da autorizzare solo in caso di pericolo o di cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario è tenuto, senza necessità di alcuna autorizzazione comunale, ad eseguire periodicamente, ove e quando occorre, la rimonda dei seccumi e a conservare, in alberi a forma obbligata, la struttura delle chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche della pianta e l'incolumità delle persone.

In caso di abbattimento autorizzato, per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie, eccetto particolari casi nei quali il Comune prescriverà l'utilizzo di altre specie.

Le piante di sostituzione dovranno avere diametro di almeno 5 cm, misurato ad 1,3 m dal colletto.

L'abbattimento di alberi in assenza di autorizzazione di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle specie arboree, comporta, in conformità alla Legge 689/81, una sanzione da euro 200 a euro 500.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie e come indicato di seguito:

albero abbattuto senza autoriz.	impianto di sostituzione
diametro fino a 40 cm	n.2 piante diam. min. 15 cm
diametro fino a 70 cm	n.3 piante diam. min. 15 cm

diametro fino a 100 cm	n.4 piante diam. min. 15 cm
diametro fino a 130 cm	n.5 piante diam. min. 15 cm
diametro oltre i 130 cm	n.7 piante diam. min. 15 cm

Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti di sostituzione siano inattuabili per elevata densità arborea o per carenza di spazio o per altre caratteristiche locali, si applica quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto, qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

17) REGOLAMENTO D'USO DI PARCHI NATURALI (OASI) E DEI GIARDINI PUBBLICI

Il presente articolo si applica a tutte le aree adibite a parco comunale, oasi faunistica, giardino pubblico o area verde di proprietà, in gestione o in concessione all'Amministrazione comunale.

I destinatari sono tutti gli utenti delle aree suddette, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi e Associazioni.

E' tassativamente vietato:

- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare o minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare aree prative;
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidiacei;
- permettere ad un animale in proprio affidamento di uccidere, molestare o ferire un altro animale;
- permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire persone;
- provocare danni a strutture ed infrastrutture;
- inquinare terreno, corsi d'acqua, raccolte anche temporanee di acqua con qualsiasi mezzo;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare le aree verdi al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate;
- l'uso di mezzi a motore;
- provocare rumori o schiamazzi.

E' invece consentito, solo previa e motivata autorizzazione scritta,:

- introduzione di veicoli a motore;
- organizzazione di eventi ricreativi culturali;

- l'installazione di strutture fisse o mobili di qualsiasi genere;
- la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici appartenenti a specie autoctone;
- la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- l'utilizzo di immagini delle aree verdi pubbliche per scopi commerciali;
- l'ingresso a cavallo.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato all'Ufficio Tecnico.

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione comunale si rendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali ad esempio: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, sfalcio di aree prative, asporto di piante infestanti, uso di mezzi agricoli o speciali, esecuzione di trattamenti antiparassitari e quanto non contrasti con i principi basilari di questo Regolamento.